



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 284

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di venerdì 6 dicembre 2019

---

---

**INDICE****Commissioni permanenti**5<sup>a</sup> - Bilancio:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	3
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 40)</i> . . . . .	»	88

**Commissioni bicamerali**

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitato IX analisi delle procedure dei beni confiscati e sequestrati (Riunione n. 8)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	89
--	-------------	----

---

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Venerdì 6 dicembre 2019

**Plenaria****230<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PESCO

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Misiani.*

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

**IN SEDE REFERENTE**

**(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022**

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 dicembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i subemendamenti relativi all'emendamento 17.1000 del Governo, nonché i subemendamenti 17.1000/71 (testo 2), 17.1000/72 (testo 2) e 17.1000/73 (testo 2) (*pubblicati in allegato*).

Dichiara inammissibili per materia i subemendamenti 17.1000/18, 17.1000/40, 17.1000/55, 17.1000/74 e 17.1000/91 e inammissibili per inidoneità della copertura i subemendamenti 17.1000/35, 17.1000/42, 17.1000/44, 17.1000/58, 17.1000/64, 17.1000/70, 17.1000/71, 17.1000/72, 17.1000/73 e 17.1000/75, nonché inammissibile per materia e inidoneità della copertura il subemendamento 17.1000/15.

Revoca poi l'inammissibilità delle proposte 8.25 (testo 2), 8.95, 44.0.25, 84.2 e 101.0.29 (testo 2) e informa altresì che sono stati ritirati gli emendamenti 4.0.5, 8.47, 8.120, 12.20, 19.9, 22.53, 22.59, 25.17, 25.0.2, 32.0.97, 55.0.23, 55.0.23 (testo 2), 60.33, 60.67, 60.69, 60.70, 60.85, 60.86, 60.0.72, 63.0.14, 63.0.30, 63.0.39, 79.19, 91.0.119, 95.69 e 118.1.

Al fine di concordare tempistica e modalità del seguito dell'esame, propone infine la convocazione per le ore 17 dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) ribadisce la massima disponibilità del suo Gruppo rispetto alle esigenze di approfondimento della maggioranza e del Governo. Ritiene tuttavia inaccettabile che la Commissione non sia messa nelle condizioni di conoscere anticipatamente modalità e tempistica d'esame del disegno di legge.

Anche la senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), premesso che il suo Gruppo ha manifestato, sin dall'inizio dei lavori, la massima disponibilità, giudica il modo in cui l'esame si sta svolgendo lesivo della dignità istituzionale della Commissione e dei senatori. Dà atto del difficile ruolo di mediazione che il presidente Pesco si trova a svolgere. Evoca infine il rischio che la tempistica risulti tale da non consentire successivamente un adeguato esame da parte della Camera dei deputati.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) stigmatizza, a sua volta, il forte disagio derivante dall'essere tenuti all'oscuro riguardo all'ordine dei lavori della Commissione, pur dando atto che ciò non è ascrivibile alla volontà del Presidente. Chiede quindi che siano stabilite modalità chiare e certe su come procedere fino a lunedì, dichiarando che, diversamente, il suo Gruppo procederà ad occupare l'aula della Commissione, in forma di protesta.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), nell'associarsi alle considerazioni della senatrice Rivolta, non ritiene utile che possa essere invocata a giustificazione la circostanza che situazioni analoghe si sono verificate anche in passato. Ritiene, al contrario, che proprio per la assunta caratterizzazione dell'attuale maggioranza, situazioni simili non debbano ripe-

tersi. Pur dando atto al Presidente che le circostanze attuali non sono riconducibili alla sua responsabilità, gli chiede di farsi portavoce presso il Governo delle esigenze di rispetto della dignità della Commissione già evocate da più senatori.

Il PRESIDENTE prende atto delle istanze espresse da tutti gli intervenuti. Pur tenendo conto della particolarità della situazione, ritiene sussistono concrete possibilità di portare a termine un buon lavoro, anche qualora dovesse svolgersi sostanzialmente con un'unica lettura parlamentare. Esprime rammarico per i continui rinvii dell'orario di seduta e dà atto del costruttivo atteggiamento di tutti i Gruppi, sia di maggioranza, che di opposizione. Ritiene, infine, necessario un ulteriore momento di approfondimento, per concludere la messa a punto di alcune questioni specifiche con il Governo.

Il ministro D'INCÀ ringrazia tutti i membri della Commissione per la pazienza dimostrata e si associa alla richiesta del Presidente, suggerendo un aggiornamento alle ore 18.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) dà atto della legittimità e correttezza delle richieste dei Gruppi di opposizione circa la necessità di maggiore certezza sull'ordine dei lavori; riterrebbe perciò opportuno che venisse disposta una sospensione anche più ampia, per assicurare rispetto dei tempi e consentire di stabilire un percorso complessivo da proporre alla Commissione.

Apprezzate le circostanze, il PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta e la convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per le ore 18,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta sospesa alle ore 16,50, riprende alle ore 19,25.*

Il PRESIDENTE avverte che è stato presentato l'emendamento dei relatori 103.Tab.2.50.5 (*pubblicato in allegato*). Per la giornata di domani, inoltre, è stata preannunciata la presentazione di un ulteriore emendamento del Governo, che sarà trasmesso a tutti i Commissari; propone pertanto di fissare un termine unico per i subemendamenti per le ore 12 di lunedì 9 dicembre.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE dà quindi conto degli esiti dell'Ufficio di Presidenza appena concluso, nel corso del quale si è convenuto di sconvocare la seduta notturna di oggi e tutte le sedute in programma per domani. Av-

verte pertanto che la Commissione tornerà a riunirsi lunedì 9 dicembre, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E DELLE SEDUTE DI DOMANI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per oggi alle ore 20,30 e le sedute già convocate per domani, sabato 7 dicembre 2019, alle 9,30, 15 e 20,30 non avranno più luogo.

*La seduta termina alle ore 19,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1586

### Art. 17.

#### 17.1000/1

MANCA, PIRRO, CONZATTI, ERRANI, STEGER

*All'emendamento 17.1000, al 1° capoverso, premettere il seguente:*  
«All'articolo 8, comma 16, le parole: "ai comuni" sono sostituite dalle seguenti: "agli enti locali"».

*Conseguentemente;*

*al comma 17, le parole: «ai comuni» sono sostituite con le seguenti: «agli enti locali» e, ovunque ricorrono, sostituire:*

a) *la parola: «comunale» con le seguenti: «degli enti locali»;*

b) *la parola: «comune» con le seguenti: «ente locale»;*

*al comma 18, la parola: «comune» è sostituita con le seguenti: «ente locale»;*

*al comma 19, le parole: «dei comuni» sono sostituite con le seguenti: «degli enti locali»;*

*al comma 20, secondo periodo, le parole: «dai comuni» sono sostituite con le seguenti: «dagli enti locali» e, al terzo periodo, la parola: «comuni» è sostituita con le seguenti: «enti locali»;*

*al comma 21, le parole: «i comuni» sono sostituite con le seguenti: «gli enti locali»;*

*dopo il comma 31, è aggiunto il seguente:*

«31-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti

approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

---

## **17.1000/2**

PIRRO

*All'emendamento 17.1000, sostituire il 1° capoverso con il seguente: «All'articolo 17, comma 1, dopo le parole: "un apposito fondo con dotazione di" sostituire le parole: "25 milioni di euro annui" con le seguenti: "75 milioni di euro per l'anno 2020 e 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021"».*

*Conseguentemente:*

*a) alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 106 e i commi da 162 a 170 dell'articolo 1 sono abrogati.*



b) all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e dell'Agenzia per la coesione territoriale.»;

2) al comma 13, primo periodo, le parole da: «, anche attraverso il ricorso alla Struttura» fino alla fine del periodo sono soppresse.

---

### 17.1000/3

SALVINI, CANDIANI, PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, AUGUSSORI, STEFANI

All'emendamento 17.1000, al comma 1, sostituire le parole: «dopo le parole: "un apposito fondo con una dotazione di" sostituire le parole: "25 milioni di euro annui" con le seguenti: "65 milioni di euro annui"» con le seguenti: *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole da:* «adottare provvedimenti» *fino alle parole:* «Forze di Polizia» *con le seguenti:* «valorizzare il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e assicurarne il completo allineamento del trattamento economico e previdenziale a quello del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n.97 e 6 ottobre 2018, n. 127, in materia di riordino di funzioni e compiti di ordinamento del personale del medesimo Corpo»;

b) *sostituire le parole:* «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» *con le seguenti:* «65 milioni di euro annui per l'anno 2020 e 220 milioni a decorrere dall'anno 2021»;

c) *dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* «Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni per l'anno 2020 e 220 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

---

### 17.1000/4

SANTILLO, PIRRO

All'emendamento 17.1000, al 1° capoverso, sostituire le parole: «65 milioni di euro annui», con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno

2020, 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

*Conseguentemente:*

a) *Per la quota parte di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021:*

1) *Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 106 e i commi da 162 a 170 dell'articolo 1 sono abrogati.*

2) *All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:*

I) *il comma 9 è sostituito dal seguente:*

«9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e dell'Agenzia per la coesione territoriale.»;

II) *al comma 13, primo periodo, le parole da: «, anche attraverso il ricorso alla Struttura» fino alla fine del periodo sono soppresse.*

b) *Per la restante quota parte di 55 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e per 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.*

*Conseguentemente dopo il capoverso «L'articolo 91», aggiungere il seguente: «Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:*

### **"Art. 93-bis.**

*(Prelievo sulle lotterie)*

1. A decorrere dal 10 gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-*Win for life*, Vinci per la vita - *Win for Life Gold* e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma"».

---

**17.1000/5**

MATRISCIANO, PIRRO

*All'emendamento 17.1000, al 1° capoverso, sostituire le parole: «65 milioni di euro annui», con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2020, 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».*

*Conseguentemente dopo il capoverso «L'articolo 91», aggiungere il seguente: «Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:*

**"Art. 93-bis.**

*(Prelievo sulle lotterie)*

1. A decorrere dal 10 gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita - *Win for life*, Vinci per la vita - *Win for Life Gold* e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera *a*) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma"».

**17.1000/6**

CANDIANI, SALVINI, PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*All'emendamento 17.1000, al comma 1, aggiungere, prima del punto, le seguenti parole: «e dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*"1-bis. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di:*

- a) 430 unità non prima del 10 maggio 2020;*
- b) 140 unità non prima del 10 settembre 2020;*
- c) 430 unità non prima del 10 aprile 2021.*

*Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 1.000 unità.*

1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2020, si provvede mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco.

1-quater. Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016 e per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1-bis è autorizzata la spesa nel limite massimo di:

- d) euro 13.650.000 per l'anno 2020;
- e) euro 37.565.000 per l'anno 2021;
- f) euro 41.675.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
- g) euro 42.320.000 per l'anno 2025;
- h) euro 42.770.000 per l'anno 2026;
- i) euro 42.870.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
- j) euro 42.950.000 per l'anno 2030;
- k) euro 43.100.000 a decorrere dall'anno 2031;

1-sexies. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 135.000 euro per l'anno 2020 e di 670.000 di euro annui a decorrere dal 2021"».

*Alla copertura degli oneri di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di ciascun anno del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

## 17.1000/7

TESTOR

*All'emendamento 17.1000, al 1° capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*"1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:*

*'h-bis) concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei Vigili del Fuoco volontari istituiti dai comuni, comunità montane, città metropolitane, Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nel*

rispetto della legislazione e degli statuti vigenti, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica."».

---

**17.1000/8**

STEGER, PIRRO, MANCA, CONZATTI, ERRANI

*All'emendamento 17.1000, dopo il 1° capoverso, aggiungere il seguente:*

«Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

**«Art. 17-bis.**

*(Disposizioni per l'armonizzazione dei trattamenti accessori)*

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze un fondo da ripartire, la cui dotazione è pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al primo periodo. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurre il differenziale e, per la restante parte, alla armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'economia e finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere

dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui ed il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, primo periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### **17.1000/9**

PIRRO

*All'emendamento 17.1000, dopo il primo capoverso, aggiungere le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 17-bis.**

*(Miglioramenti economici per il personale scolastico)*

1. Il fondo a copertura degli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore del personale docente ed educativo degli istituti scolastici ed educativi statali per il triennio 2019-2021, è incrementato di euro 474 milioni annui a decorrere dal 2020"».

*Conseguentemente, dopo il capoverso «l'articolo 91», aggiungere il seguente: «Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 93-bis.**

*(Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e misura del payout)*

1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata al 11,3 per cento dal 10 febbraio 2020 e all'11,9 per cento dal 10 gennaio

2021. L'aliquota prevista dal presente articolo sostituisce quella prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. Per gli apparecchi di cui al comma 1, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (*pay-out*), di cui all'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissata in misura non inferiore al 79 per cento. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

---

### **17.1000/10**

PIRRO

*All'emendamento 17.1000, dopo il 1° capoverso, aggiungere le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 17-bis.**

*(Miglioramenti economici per il personale scolastico).*

1. Il fondo a copertura degli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore del personale docente ed educativo degli istituti scolastici ed educativi statali per il triennio 2019-2021, è incrementato di euro 474 milioni annui a decorrere dal 2020."».

*Conseguentemente, dopo il capoverso «All'articolo 91», inserire il seguente:*

*«Conseguentemente, dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 93-bis.**

*(Prelievo sulle lotterie)*

1. A decorrere dal 10 gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita - *Win for life*, Vinci per la vita - *Win for Life Gold* e 'SiVinceTutto SuperEnalotto', lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma."».

---

### **17.1000/11**

PIRRO

*All'emendamento 17.1000, dopo il 1° capoverso, aggiungere le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 17-bis.**

*(Miglioramenti economici per il personale scolastico).*

1. Il fondo a copertura degli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore del personale docente ed educativo degli istituti scolastici ed educativi statali per il triennio 2019-2021, è incrementato di euro 474 milioni annui a decorrere dal 2020."».

*Conseguentemente, dopo il capoverso «All'articolo 91» inserire il seguente:*

*«Conseguentemente, all'articolo 93, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

*"a) 7,5 per cento dal 1° maggio 2020, 5 per cento dal 1° gennaio 2021 per la vincita o parte di essa fino a 500 euro;"».*

---

### **17.1000/12**

TRENTACOSTE

*All'emendamento 17.1000, dopo il primo «conseguentemente» aggiungere:*

*«All'articolo 18 aggiungere, infine, i seguenti commi:*

*"3-bis. Gli enti locali territoriali per la copertura a tempo indeterminato e determinato di posti vacanti in organico possono utilizzare per scorrimento le graduatorie approvate da altro Ente locale territoriale a partire*



dal 10 Gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019 se relative a selezioni indette per posti di pari categoria e pari tempo di lavoro, nonché per profilo professionale identico o assimilabile secondo un criterio di equivalenza.

*3-ter.* A decorrere dal 10 gennaio 2020 gli Enti locali territoriali possono utilizzare per scorrimento le graduatorie approvate e pubblicate da altro Ente locale territoriale se relative a selezioni indette per posti di pari categoria e pari tempo di lavoro, nonché per profilo professionale identico o assimilabile secondo un criterio di equivalenza, per la copertura a tempo indeterminato e determinato di posti vacanti in organico, previo accordo con lo stesso approvato dai rispettivi organi esecutivi e sottoscritto dai legali rappresentanti preliminarmente alla data di pubblicazione del bando di selezione, ed avente ad oggetto la cooperazione nello svolgimento della selezione pubblica che preveda la compartecipazione nelle spese e l'utilizzo dei rispettivi funzionari o dirigenti quali componenti la commissione di selezione.

*3-quater.* Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per l'acquisizione delle graduatorie e il loro utilizzo, nonché i criteri di scelta fra più graduatorie eventualmente disponibili. L'Ente utilizzatore non può svolgere alcuna verifica circa il grado di preparazione e professionalità acquisiti dal candidato inserito in graduatoria. Gli Enti di cui al comma *3-bis* e *3-ter* non possono in ogni caso utilizzare per scorrimento le graduatorie approvate da Ente diverso, al fine della copertura a tempo indeterminato e determinato di posti vacanti in organico, nei casi in cui possano utilizzare gli idonei collocati nelle proprie graduatorie di selezione espletate per la copertura di posti a tempo indeterminato di pari categoria e profilo professionale.

*3-quinquies.* Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 36, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) l'articolo 9, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

c) l'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

d) l'articolo 1, comma 100, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

e) l'articolo 14, comma *4-bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

f) l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

g) l'articolo 3, comma *5-ter*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

h) l'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145."

*Conseguentemente:».*

---

**17.1000/13**

D'ARIENZO, FERRAZZI, DE POLI

*All'emendamento 17.1000, al capoverso «Articolo 27», dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:*

«1-ter. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Padova capitale europea del volontariato 2020" è stanziata la somma di 500.000 euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 213,5 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**17.1000/14**

VERDUCCI, CASTELLONE, IORI, MANCA

*All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «Articolo 27», è aggiunto il seguente: «L'articolo 29 è soppresso»*

---

**17.1000/15**

TRENTACOSTE

*All'emendamento 17.1000, dopo il primo «conseguentemente» aggiungere:*

«Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

**"Art. 18-bis.**

*(Giornalisti dipendenti di Pubblica Amministrazione)*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

'2-bis. Sono istituiti speciali ruoli ad esaurimento, ai sensi del 2 comma dell'articolo 2077 del codice civile, nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'articolo 9 comma 2 della legge 7 giugno 2000 n. 150, ai quali risulta applicabile il contratto nazionale di lavoro giornalistico o sia applicata una differente contrattazione collettiva in forza di spe-

cifiche norme di legge regionali antecedenti la definizione dei quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale della Pubblica Amministrazione 2016-2018."».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: 5.000.000;

2021: 5.000.000;

2022: 5.000.000.

---

### **17.1000/16**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 17.1000, dopo il secondo «conseguentemente» aggiungere il seguente:*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 50, dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Al fine di garantire la tutela del corretto andamento delle procedure amministrative e giudiziarie e a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa e delle esigenze di finanza pubblica, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 814, sono aggiunti i seguenti:

"814-bis. Con l'obiettivo di garantire l'efficiente svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a tutela del regolare e corretto funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e delle esigenze di finanza pubblica, le stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure ad evidenza-pubblica relative ai medesimi servizi, nei cui bandi devono indicare come copertura, territoriale minima, da parte dell'aggiudicatario, l'ambito regionale o pluriregionale per il quale è stata rilasciata la licenza speciale regionale, durante l'intera esecuzione dell'appalto, assicurano attraverso apposite clausole l'effettivo possesso della licenza speciale e dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti nel regolamento approvato con la delibera 77 /18/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da parte degli operatori postali titolari di licenza speciale, nonché il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti dal comma successivo in capo a ciascuno degli operatori postali riconducibili al titolare della licenza speciale.

814-ter. Gli operatori postali titolari della licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS che intendano svolgere attività e fasi del servizio di notificazione a mezzo posta di cui al comma precedente nell'ambito dell'organizzazione unitaria di un operatore capogruppo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera

h) dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, devono: essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'articolo 15 del predetto decreto legislativo; utilizzare esclusivamente personale dipendente, assunto con contratto di lavoro subordinato, per lo svolgimento dei medesimi servizi per le fasi di accettazione e recapito; fornire, con riferimento all'attività di notifica, le informazioni di cui all'articolo 5, commi 8 e 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS; essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli articoli 7 e 8 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77 /18/CONS, nonché rilasciare una dichiarazione da cui risulti che non si trovino in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di non essere stati destinatari, nell'ultimo triennio, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.

814-*quater*. I servizi di notificazione a mezzo posta di cui ai precedenti commi si intendono quali servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, conseguentemente, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) di cui al citato decreto legislativo"».

*Conseguentemente, alla Rubrica, dopo le parole: «processi civili» aggiungere le seguenti: «e norme in materia di giustizia».*

## **17.1000/17**

FENU

*All'emendamento 17.1000, al capoverso «Articolo 76», premettere il seguente:*

«Dopo l'articolo 75, inserire il seguente:

### **"Art. 75-bis.**

*(Detrazioni delle spese per dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di ciclomotori e motocicli)*

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

'1-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2020, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare massimo delle spese pari a euro 500, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale *motoairbag*, anche se integrati in capi di abbigliamento, ad attivazione meccanica, certificati secondo la normativa europea EN 1621/4, o elettronica, certificati secondo la citata normativa europea nella sola parte applicabile ai dispositivi elettronici';

b) al comma 2, dopo le parole: '*i-decies*) del comma 1' sono inserite le seguenti: 'e al comma 1-*quinquies*' e dopo le parole: 'alle lettere f) e *i-decies*)' sono inserite le seguenti: 'al comma 1-*quinquies*'.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2021, e 13,9 milioni di euro per l'anno 2022 e seguenti, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, all'Allegato A - parte prima, la tariffa di cui alla voce n. 4 è incrementata da 12,5 a 12,7 per l'anno 2021 e da 12,5 a 12,6 per l'anno 2022 e seguenti; alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, all'Allegato A - parte seconda, la tariffa di cui alla voce n. 19 è incrementata da 12,5 a 12,7 per l'anno 2021 e da 12,5 a 12,6 per l'anno 2022 e seguenti".

*Conseguentemente:».*

---

## **17.1000/18**

SANTILLO

*All'emendamento 17.1000, al capoverso «articolo 76» premettere il seguente:*

«Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

### **"Art. 70-bis.**

*(Misure urgenti in materia di autorità nazionale anticorruzione)*

1. Al fine di garantire la continuità delle attività dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di appalti e subappalti, all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

'3-*bis*. In caso di vacanza dell'incarico del Presidente ovvero nei casi di assenza o impedimento dello stesso, l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla legge è attribuito al componente del Consiglio con maggiore anzianità nell'ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano di età.'

2. In fase di prima applicazione del comma 3-bis, gli eventuali atti adottati in sostituzione del Presidente in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ratificati dal componente al quale è attribuito l'esercizio delle funzioni del Presidente.".

*Conseguentemente».*

---

### **17.1000/19**

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

*All'emendamento 17.1000, al terzo Conseguentemente, sostituire le parole: «10 luglio 2020» con le seguenti: «10 luglio 2099».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 437,43 milioni di euro per l'anno 2020 e 634,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2099 si provvede mediante:*

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 305 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020:

c) quanto a 31,43 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 329,8 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

e) quanto a 634,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2099 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota

*come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

**17.1000/20**

TRENTACOSTE

*All'emendamento 17.1000, dopo il terzo: «conseguentemente» aggiungere:*

«Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

**"Art. 60-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale)*

1. Il Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementato di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio dal 2020 al 2022"».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

*Conseguentemente».*

---

**17.1000/21**

TRENTACOSTE

*All'emendamento 17.1000, dopo il terzo: «conseguentemente» aggiungere:*

«Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

**"Art. 60-bis.**

*(Misure a favore dei piccoli produttori agricoli)*

1. Al comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: 'non superiore a 7.000 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'non superiore a 10.000 euro';

b) al terzo periodo, le parole: 'di 7.000 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'di 10.000 euro'.

2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede tramite mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge".

*Conseguentemente».*

---

**17.1000/22**

TOSATO, ROMEO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

*All'emendamento 17.1000, sostituire il capoverso «L'articolo 78 è sostituito dal seguente: Art. 78. (Fringe benefit auto aziendali)» con il seguente:*

«L'articolo 78 è soppresso».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per*



l'anno 2024, di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 61,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

*all'articolo 99, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 21,8 milioni di euro per l'anno 2025.»;

*all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 2.612,6 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2.621,2 milioni di euro per l'anno 2022»;*

*alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 62.600.000;

*alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 60.000.000;

*alla Tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000.».

---

## **17.1000/23**

CALANDRINI, CIRIANI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*All'emendamento 17.1000, sostituire il capoverso da: «Conseguentemente: L'articolo 78 è sostituito dal seguente», fino a: «contratti stipulati entro il 30 giugno» con il seguente:*

«Conseguentemente: L'articolo 78 è soppresso. Agli oneri derivanti dalla misura, pari a euro 332,6 milioni nel 2020, 387,4 milioni nel 2021, 378,8 milioni nel 2022, 369,6 milioni nel 2023 e 362,9 milioni nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione».

---

**17.1000/24**

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*All'emendamento 17.1000, sostituire le parole da: «L'articolo 78 è sostituito dal seguente», fino alle: «contratti stipulati entro il 30 giugno 2020» con le seguenti: «L'articolo 78 è soppresso».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, a 5,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 7,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.*

---

**17.1000/25**

TOSATO, ROMEO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

*All'emendamento 17.1000, al capoverso «L'articolo 78 è sostituito dal seguente: Art. 78. - (Fringe benefit auto aziendali)», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*«2-bis. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), numero 2), dopo le parole: "ai veicoli adibiti ad uso pubblico" sono aggiunte in fine le seguenti: "o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta";*

*b) la lettera b-bis) è soppressa».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 1 milione di euro per l'anno 2020»;*

*all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2.500 milioni di euro per l'anno 2022»;*

*alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

*2020: - 67.000.000;*

*alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti modificazioni:*

*2020: - 63 .000.000;*

*alla Tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 25.000.000;

*alla Tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 12.000.000;

*alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 9.000.000;

*alla Tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 18.000.000;

*alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 9.000.000;

*alla Tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 17.000.000;

*alla Tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 14.000.000;

*alla Tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 9.500.000;

*alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 19.500.000;

*alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 24.000.000».

---

**17.1000/26**

GALLONE

*All'emendamento 17.1000, al capoverso «Art. 78» dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 3 milioni di euro per il 2020. Con il medesimo decreto di cui al secondo periodo del medesimo articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni sono definite misure premiali e incentivanti rapportate al numero di figli con età inferiore a quattro anni, per quanto riguarda l'acquisto del dispositivo di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli previsti dall'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro», con le seguenti: «212 milioni di euro».*

**17.1000/26-bis**

COMINCINI

*All'emendamento 17.1000, all'alinea «Conseguentemente: l'articolo 78 è sostituito dal seguente», dopo le parole: «con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020» aggiungere le seguenti: «Conseguentemente: dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

**"Art. 12-bis.**

*(Fondo per l'innovazione e l'attrazione di investimenti)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo da ripartire, denominato Fondo per l'attuazione delle politiche per l'innovazione e l'attrazione di investimenti, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per il 2021e 150 milioni di euro per gli anni 2022e 2023.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1».

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.*

---

### **17.1000/27**

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

*All'emendamento 17.1000, quinto «Conseguentemente», sostituire il capoverso «Articolo 79» con il seguente: «Articolo 79 è soppresso».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1079,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 1781,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 1536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1720,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante:*

a) *quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 375 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

b) *quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;*

c) *quanto a 673,5 milioni di euro per il 2020 e quanto a 1.345,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti*

*dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;*

*d) quanto a 1.781,5 milioni di euro per il 2021 e 1.536,8 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.*

---

#### **17.1000/28**

CALANDRINI, CIRIANI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*All'emendamento 17.1000, sostituire il capoverso da: «Conseguentemente: All'articolo 79 apportare le seguenti modificazioni:» fino a: «alle imprese operanti nel settore» con il seguente: «Conseguentemente: L'articolo 79 è soppresso. Agli oneri derivanti dalla misura, pari a 1079,5 milioni di euro per l'anno 2020, 1781,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1720,7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione».*

---

#### **17.1000/29**

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*All'emendamento 17.1000 sostituire le parole da: «All'articolo 79 apportare le seguenti modifiche:» fino alle: «alle imprese attive nel settore» con le seguenti: «L'articolo 79 è soppresso».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 312,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 460,2 milioni di euro*

per l'anno 2021, a 344,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 339,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante:

a) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 112,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 30.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 4.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di-euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 9.500.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 12.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 10.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quanto a 260,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 144,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 139,8 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

---

### **17.1000/30**

ARRIGONI, ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

*All'emendamento 17.1000:*

1) *al quinto «Conseguentemente», al capoverso: «All'articolo 79» alla lettera a), dopo le parole: «preparati medicinali» sono inserite le seguenti: «, organi destinati al trapianto e prodotti alimentari, rispondenti ai requisiti di confezionamento e imballaggio di cui al capitolo X del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, per i quali non siano disponibili alternative con le medesime caratteristiche di isolamento termico in*

grado di assicurare l'integrità e la sicurezza dei prodotti e dei materiali ivi contenuti»;

2) alla lettera c), le parole: «o prodotti alimentari» sono soppresse;

3) alla lettera i), dopo le parole: «Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,» sono inserite le seguenti: «sentito il Ministero della Salute» e dopo le parole: «con particolare riguardo» sono inserite le seguenti: «all'individuazione dei MACSI esclusi dall'applicazione dell'imposta ai sensi del comma 1 per i quali non siano disponibili alternative con le medesime caratteristiche di isolamento termico,»;

*Conseguentemente, nella parte conseguenziale, alinea «All'articolo 99», le parole: «509 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «502 milioni».*

*Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2021, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 14 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

#### **17.1000/31**

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

*All'emendamento 17.1000, al quinto «Conseguentemente», all'articolo 79, lettera a), sostituire la parola: «preparati» con la seguente: «prodotti».*

---

#### **17.1000/32**

DAMIANI

*All'emendamento 17.1000, al capoverso «Conseguentemente All'articolo 79», dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono inoltre esclusi gli "Alimenti a Fini Medici Speciali - AFMS" di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g) del Regolamento (UE) 609/2013 come integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2016/128 e notificati ed inclusi nel Registro nazionale degli "Alimenti a Fini Medici Speciali", sezione 1, del Ministero della salute.».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

---



**17.1000/33**

NUGNES

*All'emendamento 17.1000, capoverso articolo 79, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, all'art. 13-ter, comma 2 del Decreto Ministeriale del 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", le parole: " ... devono contenere almeno il 50% di polietileneftalato vergine e ... " sono soppresse.».*

---

**17.1000/34**

NUGNES

*All'emendamento 17.1000, capoverso articolo 79, lettera d), sostituire le parole: «0,50 euro» con le seguenti: «0,50 euro fino al 30 giugno 2020, 1 euro dal 10 luglio 2020».*

---

**17.1000/35**

ROMEO, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, ZULIANI

*All'emendamento 17.1000, quinto «Conseguentemente», capoverso «All'articolo 79», dopo la lettera i) inserire la seguente:*

*«i-bis) sostituire il comma 19 con il seguente:*

*"19. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 10 gennaio 2099"».*

*Conseguentemente:*

*- ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 312,5 milioni di euro nel 2020, 460,2 milioni di euro per il 2021, 344,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 339,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2098, si provvede:*

*a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 339,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2098 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

*b) quanto a 98,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per*

9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 1.500.000 di euro per l'anno 2020;

c) quanto a 460,2 milioni di euro per il 2021 ed a 344,8 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

d) quanto a 339,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

---

### **17.1000/36**

TOFFANIN, DAMIANI

All'emendamento 17.1000, capoverso «all'articolo 79 apportare le seguenti modifiche», dopo la lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«l-bis) al comma 20 sostituire le parole: "nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 10 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020" con le seguenti: "nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 10 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022";

l-ter) al comma 21 sostituire le parole: "fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "fino all'importo massimo consentito delle regole europee per gli aiuti "de minimis" nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023"».

Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 99, comma 2, di 120 milioni per il 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

---

### **17.1000/37**

FERRO, DAMIANI

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Conseguentemente All'articolo 79» All'articolo 79, dopo l'alinea l), inserire la seguente:

«l-bis) Dopo il comma 20, è inserito il seguente:

"20-bis. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dello sviluppo economico, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese a livello nazio-

nale predisporre il piano di cui al comma 20, che preveda le seguenti misure:

1) incentivare l'eco-progettazione e le azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti in plastica;

2) incentivare i progetti di ricerca e sperimentali che portino verso soluzioni eco-compatibili in sostituzione delle attuali plastiche o all'utilizzo di plastiche riutilizzabili;

3) rafforzare la capacità impiantistica per il riciclaggio, meccanico e chimico, e il recupero energetico dei rifiuti in plastica;

4) incentivare la graduale e razionale diffusione dei bio-polimeri;

5) incentivare le azioni volte a valorizzare le filiere produttive del settore, favorendo i processi di riconversione industriale, favorendo la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative;

6) sostenere percorsi di riqualificazione professionale con l'obiettivo di tutelare e riqualificare l'occupazione in coerenza con il Patto per il Lavoro;

7) attuare una campagna di informazione dei cittadini sul corretto utilizzo dei manufatti in plastica al fine di prevenirne la dispersione nell'ambiente."».

---

## 17.1000/38

TRENTACOSTE

*All'emendamento 17.1000, al quinto «conseguentemente», dopo la lettera 1) inserire la seguente:*

*«l-bis) dopo il comma 25, è inserito il seguente:*

*"25-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, la lettera a) è soppressa"».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 33.300.000;

2021: - 18.000.000;

2022: - 18.000.000.

---

**17.1000/39**

TRENTACOSTE

*All'emendamento 17.1000, al quinto conseguentemente, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«*l-bis*) dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti:

"*25-bis*. Al fine di promuovere lo sviluppo competitivo del comparto, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore della frutta in guscio è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la frutta in guscio con una dotazione finanziaria iniziale di 500.000 euro per l'anno 2020, 300.000 euro per l'anno 2021 e 200.000 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli aggiornamenti dei piani e la ripartizione delle risorse finanziarie per l'esecuzione delle azioni previste dal presente comma, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti 'de minimis' e agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo.

*25-ter*. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma *25-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge"».

---

**17.1000/40**

TRENTACOSTE

*All'emendamento 17.1000, al quinto conseguentemente, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:*

«*l-bis*) Dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:

"*25-bis*. All'articolo 23, terzo comma, primo periodo, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, dopo le parole: 'stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza' sono inserite le seguenti: 'oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,'"».

---

**17.1000/41**

PIRRO

*All'emendamento 17.1000, sostituire il capoverso «L'articolo 87» con il seguente: «L'articolo 87 è sostituito dal seguente:*

**"Art. 87.**

*(Detassazione incrementi retributivi ccnl)*

1. Dopo il comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

'182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% entro il limite di importo complessivo pari ad euro 3.000,00. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182'.

2. Agli oneri di cui al presente comma, quantificati in 507,7 milioni di euro per l'anno 2020, 667,2 milioni di euro per l'anno 2021, 662,1 milioni di euro per l'anno 2022, 154,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 93-bis"».

*Conseguentemente dopo il capoverso «L'articolo 91», aggiungere il seguente: «Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:*

**"Art. 93-bis.**

*(Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e misura del payout)*

1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata al 11,3 per cento dal 10 febbraio 2020 e all'11,9 per cento dal 10 gennaio 2021. L'aliquota prevista dal presente articolo sostituisce quella prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. Per gli apparecchi di cui al comma 1, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out), di cui all'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissata in misura non inferiore al 79 per cento. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale

di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

---

**17.1000/42**

PIRRO

*All'emendamento 17.1000, sostituire il capoverso «L'articolo 87 è soppresso» con il seguente: «Sostituire l'articolo 87 con il seguente:*

**"Art. 87.**

*(Detassazione incrementi retributivi ccnl)*

1. Dopo il comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

'182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% entro il limite di importo complessivo pari ad euro 3.000,00. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182'.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 507,7 milioni di euro per l'anno 2020, 667,2 milioni di euro per l'anno 2021, 662,1 milioni di euro per l'anno 2022, 154,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 93-bis."».

*Conseguentemente, dopo il capoverso «All'articolo 91» inserire il seguente: «Conseguentemente, dopo l'art. 93 aggiungere il seguente:*

**"Art. 93-bis.**

*(Prelievo sulle lotterie)*

1. A decorrere dal 10 gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1 è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le di-

sposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma"».

---

**17.1000/43**

PIRRO

*All'emendamento 17.1000, sostituire il capoverso «L'articolo 87» con il seguente: «L'articolo 87 è sostituito dal seguente:*

**"Art. 87.**

*(Detassazione incrementi retributivi ccnl)*

1. Dopo il comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

'182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% entro il limite di importo complessivo pari ad euro 3.000,00. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182'.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 507,7 milioni di euro per l'anno 2020, 667,2 milioni di euro per l'anno 2021, 662,1 milioni di euro per l'anno 2022, 154,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 93, comma 1, lettera a)"».

*Conseguentemente, dopo il capoverso «All'articolo 91» inserire il seguente: «Conseguentemente, all'articolo 93, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) 7,5 per cento dal 10 maggio 2020, 5 per cento dal 10 gennaio 2021 per la vincita o parte di essa fino a 500 euro;"».

---

**17.1000/44**

DAMIANI

*All'emendamento 17.1000, al capoverso «Conseguentemente all'articolo 98», al comma 1, dopo le parole: «100 milioni di euro» aggiungere le seguenti parole: «per l'anno 2020, 250 milioni di euro per l'anno 2021*

e a decorrere dall'anno 2022 di 564 milioni di euro» e conseguentemente sopprimere la parola: «annui».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per il 2021, e 464 milioni di euro dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.*

---

### **17.1000/45**

ROMEO, PIROVANO, AUGUSSORI, ZULIANI, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

*All'emendamento 17.1000, al «Conseguentemente art. 98», al comma 1, sostituire la parola: «annui» con le seguenti: «per l'anno 2020, 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 564 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «dall'anno 2020» con le seguenti: «per l'anno 2020, 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 564 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».*

*Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 564 milioni a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo I del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e per ciascun anno a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

---

### **17.1000/46**

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

*All'emendamento 17.1000, settimo «conseguentemente», capoverso «Art. 98», sopprimere i commi 3 e 4.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 14,171 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---



**17.1000/47**

DE POLI, SACCONI, D'ARIENZO, FERRAZZI, TOFFANIN

*All'emendamento 17.1000, al settimo conseguentemente, all'articolo 98, aggiungere infine il seguente comma:*

«5. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Padova capitale europea del volontariato 2020" è stanziata a favore del Comune di Padova la somma di 500.000 euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**17.1000/48**

ERRANI, MANCA, PIRRO, CONZATTI, STEGER

*All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «Articolo 98», aggiungere il seguente:*

**«Art. 98-bis.**

1. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "predetto valore soglia" sono sostituite dalle seguenti: "valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "Unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti Unioni con oneri a carico delle medesime in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.";

b) al sesto periodo le parole: "di cui al primo periodo" sono sostituite dalla seguente: "superiore";

c) al settimo periodo dopo le parole: "al valore soglia" è aggiunta la seguente: "superiore»".

---

**17.1000/49**

RIVOLTA, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

*All'emendamento 17.1000, sostituire l'ottavo «Conseguentemente» con il seguente: «Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "è incrementato di 444,3 milioni per l'anno 2020"».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Misure per il miglioramento della qualità dell'aria per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 e far fronte alle infrazioni comunitarie)*

Il finanziamento di cui al nono periodo, del comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 50 milioni di euro annui per il 2020».

---

**17.1000/50**

RIVOLTA, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

*All'emendamento 17.1000, sostituire l'ottavo «Conseguentemente» con il seguente: «Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "è incrementato di 494,3 milioni per l'anno 2020"».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Finanziamento dell'estensione del NUE 112 sul territorio nazionale)*

1. La dotazione del Fondo di cui al comma 982, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 14,7 milioni di euro per l'anno 2020».

---

**17.1000/51**

TOSATO, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*All'emendamento 17.1000, sostituire l'ottavo «Conseguentemente» con il seguente: «Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "è incrementato di 101,3 milioni per l'anno 2020"».*

*Conseguentemente, all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«30-bis. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnate alle Regioni, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi aventi finalità coerenti con quelli del comma 29, quota parte delle risorse relative al comma 1 dell'articolo 44 del DL 30 aprile 2019, n.34, nei limiti di 85 milioni di euro per l'anno 2020. Gli importi per ciascuna regione sono definiti in base alla percentuale di riparto del contributo per investimenti di cui alla tabella n.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

**17.1000/52**

RIVOLTA, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

*All'emendamento 17.1000, sostituire l'ottavo «Conseguentemente» con il seguente: «Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "è incrementato di 186,3 milioni per l'anno 2020"».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Indennizzi emotrasfusi)*

1. Relativamente agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 12 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018 si provvede mediante l'attribu-

zione alle medesime regioni e province autonome di un primo contributo di 200 milioni di euro per il 2020.

Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro il 31 gennaio 2020, previo riscontro del Ministero della salute».

---

#### **17.1000/53**

RIVOLTA, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

*All'emendamento 17.1000, sostituire l'ottavo «Conseguentemente» con il seguente: «Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "è incrementato di 386,3 milioni per l'anno 2020"».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti)*

Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del di 95/2012 e successive modifiche e integrazioni è incrementato di 58 milioni per l'anno 2020».

---

#### **17.1000/54**

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

*All'emendamento 17.1000, ottavo «Conseguentemente», sostituire le parole: «è incrementato di 509 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 509 milioni di euro per l'anno 2020, dei quali*

150 milioni destinati ad interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche e per i servizi di trasporto in favore delle persone con disabilità».

---

**17.1000/55**

MIRABELLI

*All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «Articolo 99», è aggiunto il seguente:*

«Dopo l'articolo 99, è aggiunto il seguente:

**"Art. 99-bis.**

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 327, inserire il seguente:

'3-bis. Se l'opera è di competenza di più enti territoriali, al fine di non pregiudicare la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi per lo sviluppo del Paese, in ossequio ai principi di sussidiarietà, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, la Conferenza dei Servizi indetta dall'amministrazione aggiudicatrice destinataria dei finanziamenti statali eventualmente previsti, l'Accordo di programma, l'intesa ogni altro atto con il quale l'ente attuatore del progetto o gli enti territoriali interessati approvino il progetto di fattibilità tecnico economica o il progetto preliminare o definitivo, acquisito il parere favorevole dei Comuni su cui ricade l'intervento, nonché delle Province e/o Città Metropolitane e/o della Regione interessata, costituisce, ove se ne dia espressamente atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero su iniziativa dell'ente attuatore, variante allo strumento urbanistico, con eventuale apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio ai sensi dell'articolo 10, comma 1"».

---

**17.1000/56**

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

*All'emendamento 17.1000, al nono conseguentemente, sopprimere il capoverso «all'articolo 2».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 868 milioni di euro per l'anno 2021, a 732 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.522 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante:*

a) quanto a 868 milioni di euro per l'anno 2021 e 732 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

b) quanto a 1.522 milioni per l'anno 2023 e 1.243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

---

### **17.1000/57**

CALANDRINI, CIRIANI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*All'emendamento 17.1000, sopprimere il capoverso da: «Conseguentemente: All'articolo 2, comma 1, le parole: "non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2021"» fino a: «1.543 milioni di euro per l'anno 2024».*

*Conseguentemente:*

*Agli oneri derivanti, pari a 868 milioni di euro per l'anno 2021, 732 milioni di euro per l'anno 2022, 1.522 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.243 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.*

---

**17.1000/58**

GRASSI

*All'emendamento 17.1000, il nono «conseguentemente» è soppresso.*

---

**17.1000/59**

ROMEIO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

*All'emendamento 17.1000, al nono «Conseguentemente», sostituire il capoverso «all'articolo 2» con il seguente:*

«All'articolo 2, comma 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

'c) a decorrere dal 10 gennaio 2020, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite in misura tale da determinare minori entrate nette pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 e per ciascuno degli anni successivi il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli."».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.718 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.332 milioni di euro per l'anno 2022, 2.122 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.843 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante:*

a) quanto a 214 milioni di euro per l'anno 2020 e a 375 milioni di euro per il 2023 e a 343 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 99 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 1.718 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.332 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

d) quanto a 247 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione di riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-

vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

e) quanto a 587 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

---

## 17.1000/60

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI

*All'emendamento 17.1000, al capoverso «Conseguentemente All'articolo 2», sostituire le parole da: «comma 1» fino a: «per l'anno 2024» con le seguenti: «sostituire il comma 1 con i seguenti:*

"1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella lettera c), le parole: «non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro per l'anno 2022».

1-bis. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 868 milioni di euro per l'anno 2021, di 732 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.822 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1.543 milioni di euro per l'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma."».

---



**17.1000/61**

ROMEI, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

*All'emendamento 17.1000, al nono «Conseguentemente», al capoverso «all'articolo 2» sopprimere le parole da: «a 918 milioni» fino a: «per l'anno 2022».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 868 milioni di euro per l'anno 2021 e a 732 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3.*

---

**17.1000/62**

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*All'emendamento 17.1000, le parole da: «Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente» fino alle: «si applicano a decorrere dal 2020» sono soppresse.*

*Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2,108 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1,205 milioni di euro a decorrere dal 2022.*

---

**17.1000/63**

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*All'emendamento 17.1000, nei conseguentemente, alinea «All'articolo 89», dopo le parole: «All'articolo 89» inserire le seguenti: «al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) le parole: "il saldo attivo della rivalutazione" sono sostituite dalle seguenti: "il saldo attivo della presente rivalutazione e delle precedenti rivalutazioni";*

*b) le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle parole: "8 per cento";*

*al comma 7 dell'articolo 89 della presente legge, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) le parole: "12 per cento" sono sostituite dalle parole: "10 per cento";*

*b) le parole: "10 per cento", sono sostituite dalle parole: "8 per cento";*

*al comma 8 dell'articolo 89 della presente legge, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) le parole: "del quarto esercizio successivo" sono sostituite con le parole: "del terzo esercizio successivo".

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 1,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,8 milioni di euro nel 2021, di 7 milioni di euro nel 2022, di 7,3 milioni di euro nei 2023 e di 7,6 milioni nel 2024.*

---

#### **17.1000/64**

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA

*All'emendamento 17.1000, sopprimere il dodicesimo «conseguentemente».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti, pari a 2.108 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.205 milioni di euro per l'anno 2022, si ravvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

#### **17.1000/65**

TRENTACOSTE

*All'emendamento 17.1000, al dodicesimo «conseguentemente», dopo l'articolo 89-bis, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 89-ter.**

1. Allo scopo di fare fronte agli effetti della rideterminazione del Fondo di solidarietà comunale e garantire anticipazioni in favore degli Enti Locali al fine di far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le anticipazioni, da restituire con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di dieci anni, non devono, ad ogni modo, superare la riduzione del gettito subito a valere sul Fondo di Solidarietà comunale 2014-2015 e non devono eccedere l'importo pari ai debiti maturati alla data del 31 dicembre 2019. Il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni è pari, per le erogazioni dell'anno 2020, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a cinque anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipar-

timento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito *internet* del medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità applicative del presente comma».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;  
2021: - 10.000.000;  
2022: - 10.000.000.

---

### **17.1000/66**

TRENTACOSTE

*All'emendamento 17.1000, dodicesimo «conseguentemente», dopo l'articolo 89-bis inserire il seguente:*

#### **«Art. 89-ter.**

*(Disposizioni in materia di enoturismo)*

1. Al fine di incrementare la qualità dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio, alla Tabella A - Parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero: "127-duodevicies)", è inserito il seguente: "127-duodevicies.1) le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 503, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applica l'aliquota di cui al numero 127- duodevicies.1) della Tabella A - Parte III (Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 20.000.000;  
2021: - 20.000.000;  
2022: - 20.000.000.

---

**17.1000/67**

TRENTACOSTE

All'emendamento 17.1000, al dodicesimo, «conseguentemente», dopo l'**Articolo 89-bis** inserire il seguente:

**«Art. 89-ter.**

*(Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche)*

1. Al fine di promuovere la produzione di colture proteiche, leguminose e foraggere sul territorio nazionale e la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

---

**17.1000/68**

TRENTACOSTE

*All'emendamento 17.1000, al dodicesimo «conseguentemente», dopo l'articolo 89-bis, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 89-ter.**

*(Campagne a favore del consumo di succo di 100 per cento frutta)*

1. Al fine di incentivare il consumo di succo di 100% frutta come definito all'allegato I, parte 1, punto 1, lettera *a*), annesso al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è destinata la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale sul tema.

2. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

**17.1000/69**

TRENTACOSTE

*All'emendamento 17.1000, dopo il dodicesimo «conseguentemente», aggiungere il seguente:*

«Conseguentemente, all'articolo 8, comma 14, dopo le parole: «e della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali», aggiungere, in fine, le seguenti: «, anche prevedendo il finanziamento di specifici progetti volti alla riorganizzazione degli impianti tecnologici nell'area, ricadenti in "zona A" dei piani regolatori comunali, ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, al fine di favorire la riqualificazione urbana dei centri storici.»».

**17.1000/70**

GRASSI

*All'emendamento 17.1000, il tredicesimo «conseguentemente» è soppresso.*

**17.1000/71 (testo 2)**

MARTI, CENTINAIO, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

*All'emendamento 17.1000, al capoverso* «L'articolo 91 è sostituito dal seguente: "Art. 91-Addizionale Ires su redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione".» *apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di concessioni autostradali.»;

*dopo il comma 3 inserire il seguente capoverso:*

«*Conseguentemente, dopo l'articolo 91 aggiungere il seguente:*

**"Art. 91-bis.**

*(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi)*

1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020, nei casi in cui l'applicazione dei criteri di cui al citato articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha comportato un aumento del relativo canone superiore al 200 per cento del canone precedentemente dovuto.

2. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al comma precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricadenti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli articoli 143 e 146 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 84 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99."».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 647,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 369,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:*

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quanto a 241,1 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come ride terminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite

*di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;*

*d) quanto a 369,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.*

---

### **17.1000/71**

MARTI, CENTINAIO, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

*All'emendamento 17.1000, al capoverso «L'articolo 91 è sostituito dal seguente: "Art. 91 - Addizionale Ires su redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione."» apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di concessioni autostradali.»;

*dopo il comma 3 inserire il seguente capoverso: «Conseguentemente, dopo l'articolo 91 aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 91-bis.**

*(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi)*

1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020, nei casi in cui l'applicazione dei criteri di cui al citato articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha comportato un aumento del relativo canone superiore al 200 per cento del canone precedentemente dovuto.



2. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al comma precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenti che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricadenti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli articoli 143 e 146 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 84 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99."».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 304,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 197,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:*

*a) quanto a 112,5 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

*b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;*

*c) quanto a 197,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

---

**17.1000/72 (testo 2)**

RIVOLTA, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

*All'emendamento 17.1000, al capoverso «L'articolo 91 è sostituito dal seguente: "Art. 91-Addizionale Ires su redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione".» apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di concessioni autostradali.»;

*dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. I vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 647,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 369,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:*

a) *quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

b) *quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quanto a 241,1 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come ride terminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

d) quanto a 369,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

---

### **17.1000/72**

RIVOLTA, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

*All'emendamento 17.1000, al capoverso «L'articolo 91 è sostituito dal seguente: "Art. 91 - Addizionale Ires su redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione."» apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di concessioni autostradali»;

*dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. I vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 304,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 197,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:*

*a) quanto a 112,5 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

*b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;*

*quanto a 197,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**17.1000/73 (testo 2)**

ROMEIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

*All'emendamento 17.1000, al capoverso «L'articolo 91 è sostituito dal seguente: "Art. 91-Addizionale Ires su redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione".» sostituire il comma 1 con il seguente:*

*«1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di concessioni autostradali.».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 647,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 369,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:*

*a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

*b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;*

*c) quanto a 241,1 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 11 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo*

2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come ride terminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

d) quanto a 369,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

---

### 17.1000/73

ROMEIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

All'emendamento 17.1000, al capoverso «L'articolo 91 è sostituito dal seguente: "Art. 91. - Addizionale Ires su redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione".» sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di concessioni autostradali.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 304,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 197,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 112,5 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di

euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quanto a 197,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

---

### 17.1000/74

CORTI, PERGREFFI, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «L'articolo 91 è sostituito dal seguente: "Art. 91 - Addizionale Ires su redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione."» inserire il seguente:

«Conseguentemente all'articolo 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

«31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica».».».

---

### 17.1000/75

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 17.1000, capoverso «Art. 91», sostituire le parole: «2019, 2020, 2021» con le seguenti: «2020, 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 306,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante:

a) quanto a 194 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 112,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020:2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 30.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 4.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione,

*dell'università e della ricerca per 2.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 9.500.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 12.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 10.000.000 di euro per l'anno 2020.*

---

**17.1000/76**

FERRO

*All'emendamento 17.1000, al capoverso «Art. 91», al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire le parole: «tre punti percentuali» con le seguenti: «1,5 punti percentuali»;*
  - b) *dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:*
    - «h) concessioni di trasporto o distribuzione di gas naturale;*
    - i) concessioni di stoccaggio di gas naturale;*
    - l) concessioni per la costruzione e l'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale».*
- 

**17.1000/77**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO

*All'emendamento 17.1000, al capoverso «Conseguentemente All'articolo 91» al comma 1, sostituire le parole: «tre punti percentuali» con le seguenti: «1,5 punti percentuali».*

*Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 153,25 milioni di euro per l'anno 2020, di 99,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal periodo precedente.*

---



**17.1000/78**

DAMIANI

*All'emendamento 17.1000, al capoverso «Conseguentemente All'articolo 91», al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal periodo precedente.*

---

**17.1000/79**

CALANDRINI, CIRIANI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*All'emendamento 17.1000, capoverso «Art. 91 - Addizionale Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione», al comma 1, sopprimere le lettere d), f), g).*

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla misura, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.*

---

**17.1000/80**

GALLONE, PICHETTO FRATIN

*All'emendamento 17.1000, al capoverso «Conseguentemente All'articolo 91», al comma 1, sopprimere la lettera d).*

*Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal periodo precedente.*

---

**17.1000/81**

GALLONE, PICHETTO FRATIN

*All'emendamento 17.1000, al capoverso «Conseguentemente All'articolo 91», al comma 1, sopprimere la lettera e).*

*Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal periodo precedente.*

---

**17.1000/82**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, TOFFANIN

*All'emendamento 17.1000, al capoverso «Art. 91. Addizionale Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento delle attività in concessione» al comma 1, sopprimere la lettera g).*

*Conseguentemente al minor gettito, valutato in 10 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**17.1000/83**

GRASSI

*All'emendamento 17.1000, al tredicesimo «conseguentemente», capoverso «art. 91» dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 1 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, entro il 31 dicembre 2020, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1. La vigilanza dell'Autorità della concorrenza e del Mercato si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fattu-*

rato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

---

#### **17.1000/84**

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA

*All'emendamento 17.1000, al capoverso «Art. 91», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "30 novembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020"».

---

#### **17.1000/85**

CRAXI, ROMANI, BERUTTI

*All'emendamento 17.1000, al capoverso «Conseguentemente All'articolo 91», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società di progetto di cui all'articolo 184 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni e alle concessionarie autostradali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ammortato, secondo l'ultimo bilancio, una quota percentuale inferiore al 30 per cento dei beni gratuitamente devolvibili oggetto della Concessione».

*Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**17.1000/86**

MANCA, FERRAZZI

*All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «Art. 91», aggiungere il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*1-bis.* All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* "contratti di lavori, servizi e forniture", *sono aggiunte le seguenti:* "di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss) e tt),";

b) *al primo periodo, le parole:* "procedura ad evidenza pubblica", *sono sostituite dalle seguenti:* "le procedure ad evidenza pubblica previste dal presente codice";

c) *dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:* "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio".

*1-ter.* All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "250.000" sono sostituite dalle seguenti: "150.000"».

---

**17.1000/87**

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA

*All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «Art. 91», aggiungere il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "30 novembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020"».

---

**17.1000/88**

D'ALFONSO, ASTORRE

*All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «Articolo 91», è aggiunto il seguente: «All'articolo 96, comma 5, dopo le parole: "lettera b)" sono aggiunte le seguenti: ", numeri 1), 2) e 4).»».*

---

**17.1000/89**

CONZATTI, PIRRO, MANCA, ERRANI, STEGER

*All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «Articolo 91» è aggiunto il seguente: «Dopo l'articolo 98 è aggiunto il seguente:*

**"Art. 98-bis.**

*(Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)*

1. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021- 2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 nella missione "Fondi e Accantonamenti" ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2020 e di 139 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto/competenza e in conto/residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui all'articolo 96, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi - in conto/competenza e in conto/residui - e gli accertamenti."».

---

**17.1000/90**

PIRRO, MANCA, CONZATTI, ERRANI, STEGER

*All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «Articolo 91» aggiungere il seguente: «Dopo l'articolo 98 aggiungere il seguente:*

**"Art. 98-bis.**

*(Rinvio al 2021 del Fondo di garanzia per i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 859 le parole: "A partire dall'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2021";

*b)* al comma 861 sono soppresse le seguenti parole: "Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+.";

*c)* al comma 868, le parole: "A decorrere dal 2020", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 2021".

2. All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: "Entro il 10 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 10 luglio 2020".».

**17.1000/91**

MANCA

*All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «Articolo 91» è aggiunto il seguente: «Dopo l'articolo 98 è aggiunto il seguente:*

**"Art. 98-bis.**

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modifica: 'al comma 1-ter, dopo le parole: 'da parte di un'impresa costituita' sono inserite le seguenti: 'nella Repubblica di San Marino,'.'».

**17.1000/92**

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

*All'emendamento 17.1000, al sedicesimo «Conseguentemente», capoverso «missione 29 - politiche economico - finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire la variazione in tabella con la seguente:*

«2020

CP: - 100.000;

CS: - 100.000».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**17.1000/93**

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

*All'emendamento 17.1000, al sedicesimo «conseguentemente», sopprimere il capoverso «missione 13».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 460 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante:*

a) quanto a 214 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 246 milioni per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

---

**Art. 103.****103.Tab.2.50.5**

## I RELATORI

*Alla Tabella n. 2 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:*

*Missione 33 - Fondi da ripartire, programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1*

2020

CP: 58.000.000;

CS: 58.000.000.

2021

CP: 57.800.000;

CS: 57.800.000.

2022

CP: 57.300.000;

CS: 57.300.000.

*Alla Tabella n. 10 - Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare la seguente variazione:*

*Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 2 - Indirizzo politico, U.d.V. 5.1*

2020

CP: 1.500.000;

CS: 1.500.000.

2021

CP: -;

CS: -.

2022

CP: -;

CS: -.

*Alla Tabella n. 13 - Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo apportare le seguenti variazioni:*

*Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 13 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale, U.d.V. 1.7*

2020

CP: 530.000;

CS: 530.000.



2021

CP: 530.000;

CS: 530.000.

2022

CP: 530.000;

CS: 530.000.

*Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 15 - Tutela del patrimonio culturale, U.d.V. 1.9*

2020

CP: 330.000;

CS: 330.000.

2021

CP: 245.000;

CS: 245.000.

2022

CP: -;

CS: -.

*Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 2 - Indirizzo politico, U.d.V. 4.1*

2020

CP: 692.000;

CS: 692.000.

2021

CP: 692.000;

CS: 692.000.

2022

CP: 692.000;

CS: 692.000.

*Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 4.2*

2020

CP: 5.831.298;

CS: 5.831.298.

2021

CP: 8.310.096;

CS: 8.310.096.

2022

CP: 8.310.096;

CS: 8.310.096.

*Conseguentemente:*

*Alla* Tabella n. 1 - Stato di previsione dell'entrata *apportare la seguente variazione:*

Entrate extratributarie - Entrate ricorrenti - Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali, U.d.V. 2.1.2

2020

CP: 1.500.000;

CS: 1.500.000.

2021

CP: -;

CS: -.

2022

CP: -;

CS: -.

*Alla* Tabella n. 2 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze *apportare* le seguenti variazioni:

*Missione 29* - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, *programma 3* - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali, U.d.V. 1.2

2020

CP: - 8.500.000;

CS: - 8.500.000.

2021

CP: - 8.500.000;

CS: - 8.500.000.

2022

CP: - 8.500.000;

CS: - 8.500.000.

*Missione 7* - Ordine pubblico e sicurezza, *programma 5* - Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica, U.d.V. 5.1

2020

CP: - 1.500.000;

CS: - 1.500.000.

2021

CP: - 1.500.000;

CS: - 1.500.000.

2022

CP: - 1.500.000;

CS: - 1.500.000.

*Missione 33 -Fondi da ripartire, programma 2 - Fondi di riserva e speciali, U.d.V. 23.2*

2020

CP: - 7.383.298;

CS: - 7.383.298.

2021

CP: - 9.777.096;

CS: - 9.777.096.

2022

CP: - 9.532.096;

CS: - 9.532.096.

Alla Tabella n. 5 -Stato di previsione del Ministero della giustizia *apportare* la seguente variazione:

*Missione 6 - Giustizia, programma 1 -Amministrazione penitenziaria, U.d.V. 1.1*

2020

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

2021

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

2022

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

Alla Tabella n. 8- Stato di previsione del Ministero dell'interno *apportare le seguenti variazioni:*

*Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza, programma 8 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, U.d.V. 3.1*

2020:

CP: - 8.500.000;

CS: - 8.500.000.

2021

CP: - 8.500.000;

CS: - 8.500.000.

2022

CP: - 8.500.000;

CS: - 8.500.000.

*Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza, programma 10 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia, U.d.V. 3.3*

2020

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

2021

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

2022

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

*Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 6.2*

2020

CP: - 9.000.000;

CS: - 9.000.000.

2021

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000.

2022

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000.

*Alla Tabella n. 10 - Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare la seguente variazione:*

*Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza, programma 7 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, U.d.V. 4.1*

2020

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

2021

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

2022

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

*Alla Tabella n. 11 - Stato di previsione del Ministero della difesa apportare le seguenti variazioni:*

*Missione 5 - Difesa e sicurezza del territorio, programma 1 -Ap-prontamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza, U.d.V. 1.1*

2020

CP: - 16.000.000;

CS: - 16.000.000.

2021

CP: - 13.000.000;

CS: - 13.000.000.

2022

CP: - 13.000.000;

CS: - 13.000.000.

*Missione 32-Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 3.2*

2020

CP: - 12.000.000;

CS: - 12.000.000.

2021

CP: - 18.000.000;

CS: - 18.000.000.

2022

CP: - 18.000.000;

CS: - 18.000.000.

*Alla Tabella n. 6 - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare la seguente variazione:*

*Missione 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma 5 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, U.d.V. 3.1*

2020

CP: 285.312.860;

CS: 359.785.977.

2021

CP: 192.913.751;

CS: 194.413.931.

2022

CP: 189.923.121;

CS: 189.923.301.

*Conseguentemente:*

*Alla* Tabella n. 3 - Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*

Missione 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, *programma* 5 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in *Italy*, U.d.V. 3.2

2020

CP: - 192.560.646;

CS: - 267.065.583.

2021

CP: - 120.604.773;

CS: - 122.107.323.

2022

CP: - 120.109.565;

CS: - 120.109.565.

*Missione* 11 - Competitività e sviluppo delle imprese, *programma* 5 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, U.d.V. 1.1

2020

CP: 128.991;

CS: 128.991.

2021

CP: 128.991;

CS: 128.991.

2022

CP: 128.991;

CS: 128.991.

*Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese, programma 6 - Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale, U.d.V. 1.2*

2020

CP: 7.817.970;

CS: 7.817.970.

2021

CP: 5.817.970;

CS: 5.817.970.

2022

CP: 5.817.970;

CS: 5.817.970.

*Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 7.2*

2020

CP: 2.243.481;

CS: 2.275.301.

2021

CP: 2.206.717;

CS: 2.209.087.

2022

CP: 2.202.139;

CS: 2.201.959.

*Alla Tabella n. 6 - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare la seguente variazione:*

*Missione 4 - Italia in Europa e nel mondo, programma 9 - Promozione della cultura e della lingua italiana, U.d.V. 1. 7*

2020

CP: - 102.942.656;

CS: - 102.942.656.

2021

CP: - 80.462.656;

CS: - 80.462.656.

2022

CP: - 77.962.656;

CS: - 77.962.656.

*Alla Tabella n. 7 - Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare la seguente variazione:*

*Missione 22 - Istruzione scolastica, programma 1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione, U.d.V. 1.1*

2020

CP: - 721.796.664;

CS: - 893.796.664.

2021

CP: - 514.216.664;

CS: - 514.216.664.

2022

CP: - 589.456.664;

CS: - 589.456.664.

*Conseguentemente:*

*Alla medesima Tabella n. 7 - Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare la seguente variazione:*

*Missione 22 - Istruzione scolastica, programma 8 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica, U.d.V. 1.2*

2020

CP: 721.796.664;

CS: 893.796.664.

2021

CP: 514.216.664;

CS: 514.216.664.

2022

CP: 589.456.664;

CS: 589.456.664.

*Alla Tabella n. 9 - Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:*

*Missione 17 - Ricerca e innovazione, programma 3 - Ricerca in materia ambientale, U.d.V. 2.1:*



2020

CP: - 91.176.931;

CS: - 91.176.931.

2021

CP: - 91.176.890;

CP: - 91.176.890.

2022

CP: - 91.176.851;

CS: - 91.176.851.

*Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 11 - Coordinamento generale, informazione e comunicazione, U.d.V. 1.4*

2020

CP: - 10.325.314;

CS: - 10.325.314.

2021

CP: - 10.822.252;

CS: - 10.822.252.

2022

CP: - 8.530.437;

CS: - 8.530.437.

*Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 15 - Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti, U.d.V. 1. 7*

2020

CP: - 2.580.195;

CS: - 2.691.195.

2021

CP: - 2.434.195;

CS: - 2.434.195.

2022

CP: - 2.424.195;

CS: - 2.424.195.

*Conseguentemente:*

Alla medesima Tabella n. 9 - Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *apportare le seguenti variazioni:*

*Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 12 - Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico, U.d.V. 1.5*

2020

CP: 2.340.681;

CS: 2.340.681.

2021

CP: 2.000.000;

CS: 2.000.000.

2022

CP: 700.000;

CS: 700.000.

*Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 13 - Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, U.d.V. 1.6*

2020

CP: 2.580.195;

CS: 2.691.195.

2021

CP: 2.434.195;

CS: 2.434.195.

2022

CP: 2.424.195;

CS: 2.424.195.

*Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 19 - Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche, U.d.V. 1.9*

2020

CP: 4.102.787;

CS: 4.102.787.

2021

CP: 4.000.000;

CS: 4.000.000.

2022

CP: 3.000.000;

CS: 3.000.000.

*Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 3.2*

2020

CP: 95.058.777;

CS: 95.058.777.

2021

CP: 95.999.142;

CS: 95.999.142.

2022

CP: 96.007.288;

CS: 96.007.288.

*Alla Tabella n. 12 - Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali apportare le seguenti variazioni:*

*Missione 31-Turismo, programma 1- Sviluppo e competitività del turismo, U.d.V. 3.1*

2020

CP: - 43.506.905;

CS: - 43.506.905.

2021

CP: - 43.505.838;

CS: - 43.505.838.

2022

CP: - 43.504.857;

CS: - 43.504.857.

*Missione 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 2 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, U.d.V. 1.1*

2020

CP: 139.405;

CS: 139.405.

2021

CP: 139.405;

CS: 139.405.

2022

CP: 139.405;

CS: 139.405.

*Missione 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 6 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, U.d.V. 1. 3*

2020

CP: 139.405;

CS: 139.405.

2021

CP: 139.405;

CS: 139.405.

2022

CP: 139.405;

CP: 139.405.

*Conseguentemente:*

Alla Tabella n. 12 - Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali *apportare la seguente variazione:*

*la Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 18 - Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali, U.d.V. 4.1*

*viene ridenominata:*

*Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 18 - Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali, U.d.V. 4.1*

Alla Tabella n. 13 - Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo *apportare la seguente variazione:*

*Missione 31 - Turismo, programma 1 - Sviluppo e competitività del turismo, U.d.V. 3.1*

2020

CP: 43.228.095;

CS: 43.228.095.

2021

CP: 43.227.028;

CS: 43.227.028.

2022

CP: 43.226.047;

CS: 43.226.047.

Alla Tabella n. 13 - Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo *apportare le seguenti variazioni:*

*Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 9 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici, U.d.V. 1. 4*

2020

CP: - 87.617;

CS: - 87.617.

2021

CP: - 87.617;

CS: - 87.617.

2022

CP: - 87.617;

CS: - 87.617.

*Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 10 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, U.d.V. 1.6*

2020

CP: - 48.963.437;

CS: - 48.963.437.

2021

CP: - 45.962.216;

CS: - 45.962.216.

2022

CP: - 43.772.216;

CS: - 43.772.216.

*Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 13 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale, Ud. V 1. 7*

2020

CP: - 300.000;

CS: - 300.000.

2021

CP: - 300.000;

CS: - 300.000.

2022

CP: - 300.000;

CS: - 300.000.

*Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 14 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale, U.d.V. 1. 8*

2020

CP: - 8.469.818;

CS: - 8.469.818.

2021

CP: - 6.469.818;

CS: - 6.469.818.

2022

CP: - 6.469.818;

CS: - 6.469.818.

*Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 15 - Tutela del patrimonio culturale, U.d.V. 1.9*

2020

CP: - 1.065.000;

CS: - 1.065.000.

2021

CP: - 1.065.000;

CS: - 1.065.000.

2022

CP: - 1.065.000;

CS: - 1.065.000.

*Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 20 - Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze, U.d.V. 1.20*

2020

CP: 1.144.744;

CS: 1.144.744.

2021

CP: 1.144.717;

CS: 1.144.717.

2022

CP: 1.145.273;

CS: 1.145.273.

*Missione 17 - Ricerca e innovazione, programma 4 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali, U.d.V. 2.1*

2020

CP: 50.305.305;  
CS: 50.305.305.

2021

CP: 47.304.084;  
CS: 47.304.084.

2022

CP: 45.114.084;  
CS: 45.114.084.

*Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 4.2*

2020

CP: 8.427.997;  
CS: 8.427.997.

2021

CP: 6.427.997;  
CS: 6.427.997.

2022

CP: 6.427.997;  
CS: 6.427.997.

*Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 8 - Affidamento di appalti e concessioni, indirizzo e supporto all'attività contrattuale, U.d.V. 4.3*

2020

CP: - 992.174;  
CS: - 992.174.

2021

CP: - 992.147;  
CP: - 992.147.

2022

CP: - 992.703;  
CP: - 992.703.

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 40**

*Presidenza del Presidente*  
PESCO

*Orario: dalle ore 18,45 alle ore 19,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Venerdì 6 dicembre 2019

**Comitato IX**

**Comitato per l'analisi delle procedure di gestione dei beni  
confiscati e sequestrati**

**Riunione n. 8**

*Coordinatore: PRETTO (Lega)*

*Orario: dalle ore 9,10 alle ore 16,25*





